

DL 34 del 19.5.2020

Decreto rilancio

Principali novità in diritto del lavoro

<p>Art. 68 Modifiche all'art. 19 del Decreto Cura Italia convertito in Legge 27/2020</p>	<p>I datori di lavoro, una volta fruiti le 9 settimane di trattamento di integrazione salariale richiesto per il periodo 23.2.2020 – 31.8.2020, potranno chiedere di fruire di ulteriori 5 settimane di trattamento nel medesimo periodo.</p> <p>I datori di lavoro potranno altresì richiedere 4 settimane di trattamento da fruire nel periodo 1.9.2020 – 31.10.2020.</p> <p>I soli datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, potranno fruire delle 4 settimane di trattamento anche prima del 1° settembre 2020, a condizione che abbiano terminato le 14 settimane di trattamento (9+5) già concesse.</p> <p>E' stata ripristinata la necessità di procedere con a consultazione sindacale preventiva, da effettuarsi in via telematica entro 3 giorni dall'avvio della procedura, che era stata eliminata dalla legge di conversione. Rimane invece la procedura semplificata senza la procedura ed i termini di cui al d.lgs. 148/2015.</p> <p>Le domande di trattamento relative al periodo 23.2.2020 – 30.4.2020 dovranno essere prestate entro il 31.5.2020.</p> <p>Le domande di trattamento per i periodi successivi dovranno essere prestate entro la fine del mese successivo a quello di inizio del trattamento richiesto.</p> <p>Possono godere del trattamento di integrazione salariale i dipendenti in forza alla data del 25.3.2020 (il Decreto Liquidità aveva indicato la data 18.3.2020, estendendo la data del 23.2.2020 prevista dal Decreto Cura Italia).</p>
<p>Art. 69 Modifiche all'art. 20 del Decreto Cura Italia convertito in Legge 27/2020</p>	<p>Anche le aziende che alla data del 23.2.2020 avevano in corso un trattamento di CIGS e che hanno presentato la domanda di concessione del trattamento di cui all'art. 19 possono godere della estensione del periodo di trattamento ivi previsto.</p>

<p>Art. 70 Modifiche all'art. 22 del Decreto Cura Italia convertito in Legge 27/2020</p>	<p>I datori di lavoro che siano già stati autorizzati al trattamento per un periodo di 9 settimane per il periodo 23.2.2020 – 31.8.2020, potranno chiedere di fruire di ulteriori 5 settimane di trattamento nel medesimo periodo e ulteriori 4 settimane di trattamento da fruire nel periodo 1.9.2020 – 31.10.2020</p> <p>I soli datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, potranno fruire delle 4 settimane di trattamento anche prima del 1° settembre 2020, a condizione che abbiano terminato le 14 settimane di trattamento (9+5) già concesse.</p> <p>Possono godere del trattamento di integrazione salariale in deroga i dipendenti in forza alla data del 25.3.2020 (il Decreto Liquidità aveva indicato la data 18.3.2020, estendendo la data del 23.2.2020 prevista dal Decreto Cura Italia)</p> <p>E' necessario l'accordo sindacale, tranne che per i Datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti e per i datori di lavoro che hanno dovuto chiudere le attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica.</p> <p>Poiché il trattamento è effettuato tramite pagamento diretto da parte dell'INPS, il Datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento entro il 20 di ogni mese successivo a quello cui si riferisce il trattamento.</p> <p>Per i Datori di lavoro c.d. Multilocalizzati il trattamento può essere concesso con pagamento anticipato da parte del datore di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 148/2015</p> <p>Rimangono fermi i trattamenti aggiuntivi previsti per la c.d. area rossa e per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.</p>
<p>Art. 71 Al Decreto Cura Italia convertito in Legge 27/2020 è stato aggiunto l'art. 22 quater</p>	<p>I trattamenti in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane, sono concessi dall'INPS, nei limiti di spesa a al datore di lavoro, che dovrà trasmettere telematicamente la domanda indicando la lista dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore per il periodo autorizzato.</p> <p>I trattamenti aggiuntivi alle 9 settimane possono essere richiesti dal 18.6.2020. Successivamente la domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte di INPS deve trasmettere la domanda entro 15 gg</p>

	<p>dall'inizio del trattamento, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori.</p> <p>Valutate le domande, l'INPS provvedere ad erogare un anticipo del 40% delle ore autorizzate ed erogherà il saldo (o al recupero) alla ricezione dei dati completi, che dovranno essere forniti entro 30 gg dall'erogazione dell'anticipazione.</p> <p>Per i periodi di trattamento ricompreso tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 i datori di lavoro dovranno trasmettere i dati completi entro l'8.6.2020</p>
<p>Art. 71 Al Decreto Cura Italia convertito in Legge 27/2020 è stato aggiunto l'art. 22 quinquies</p>	<p>Anche i datori di lavoro che richiederanno il trattamento di cui agli artt. 19 e 21 con pagamento diretto da parte di INPS i trattamenti aggiuntivi alle 9 settimane possono essere richiesti dal 18.6.2020. Successivamente la domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p>
<p>Art. 72 Modifiche agli artt. 23 e 25 del Decreto Cura Italia convertito in Legge 27/2020</p>	<p>I congedi speciali Covid-19, destinati ai genitori lavoratori del settore privato con figli minori di 12 anni o anche più grandi se disabili in situazione di accertata gravità, possono essere fruiti dal 5.3.2020 al 31.7.2020 per un periodo non superiore a 30 gg, continuativi o frazionati.</p> <p>In aggiunta, i genitori lavoratori del settore privato con figli minori di anni 16 avranno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità.</p> <p>In alternativa ai congedi speciali di cui sopra, i genitori lavoratori del settore privato potranno richiedere un bonus fino ad € 1.200 per l'acquisto di servizi di baby sitting. Il bonus è erogato mediante il libretto di famiglia</p> <p>Il bonus può essere erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, ai centri con funzione educativa, ricreativa e servizi integrativi</p>
<p>Art. 73 Modifiche all'art. 24 del Decreto Cura Italia convertito in Legge 27/2020</p>	<p>I giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui alla L. 104/92 è incrementato di ulteriori 12 giornate da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020</p>
<p>Art. 74 Modifiche all'art. 26 del Decreto Cura Italia convertito in Legge 27/2020</p>	<p>Fino al 31.7.2020 il periodo di assenza dal lavoro per i lavoratori immunodepressi o disabili con accertata gravità che comprovino la loro condizione, sarà considerato come ricovero ospedaliero e il periodo di quarantena sarà equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico.</p>

<p>Art. 80 Modifiche all'art. 46 del Decreto Cura Italia convertito in Legge 27/2020</p>	<p>Il divieto di licenziamenti individuali e collettivi per ragioni oggettive viene esteso fino al 18.8.2020.</p> <p>Il datore di lavoro che nel periodo 23.2.2020 – 17.3.2020 ha proceduto a licenziamenti per motivi oggettivi può revocare il recesso purchè contestualmente faccia richiesta di Cassa integrazione a partire dalla data di efficacia del licenziamento. in tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p>
<p>Art. 85 Indennità per i lavoratori domestici</p>	<p>I lavoratori domestici che hanno in corso alla data del 23.2.2020 uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali hanno diritto, per i mesi di aprile e maggio 2020, ad una indennità mensile di € 500,00 per ciascun mese.</p> <p>L'indennità è riconosciuta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non conviventi con il datore di lavoro, - non abbiano fruito dei trattamenti di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38, 44, del dl 18/2020 - non siano percettori dei trattamenti di cui agli artt. 82, 84, 103 del decreto rilancio - non siano percettori di reddito di cittadinanza se il beneficio è superiore a quello della presente indennità - non siano percettori di pensione (tranne assegno di invalidità) <p>La domanda va presentata all'INPS.</p>
<p>Art. 90 Lavoro agile</p>	<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (attualmente quindi fino al 31.1.2021) i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto di svolgere il lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali e fermo restando il rispetto degli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 del d.lgs. 81/2017, a condizione che tale modalità di lavoro sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.</p> <p>Il diritto sussiste a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.</p> <p>La prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non forniti dal datore di lavoro.</p>
<p>Art. 93</p>	

<p>Proroga o rinnovi contratti a termine</p>	<p>In deroga all'art. 21 del d.lgs. 81/2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica, è possibile rinnovare o prorogare sino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23.2.2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'art 19 comma 1 del d.lgs. 81/2015 (che sono: (a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.)</p> <p>Ricordiamo che in tema di contratti a termine, l'art. 19bis introdotto dalla Legge 27/2020 di conversione del DL 18/2020 aveva previsto la possibilità per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.</p>
<p>Art. 92 Disposizioni in materia di Naspi e DisColl</p>	<p>Le prestazioni il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra 1.3.2020 e 30.4.2020 sono prorogate di ulteriori due mesi a decorrere dal primo giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020 e di cui agli artt. 84, 85 e 98 del decreto rilancio.</p> <p>L'importo riconosciuto è pari all'ultima mensilità spettante.</p>
<p>Art. 103 Emersione dei rapporti di lavoro</p>	<p>I datori di lavoro che occupano lavoratori "in nero" o che necessitano di assumere personale straniero presente sul territorio nazionale con le caratteristiche descritte nell'articolo, possono presentare istanza di regolarizzazione dal 1.6.2020 al 15.7.2020, previo pagamento di un contributo e seguendo la specifica procedura indicata dalla norma.</p> <p>Le disposizioni dell'articolo si applicano ai settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per sé stesse e componenti della famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino la autosufficienza; c) lavoro domestico al bisogno familiare.